

al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

8. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli gravi contributivi.

10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il CCNL autoferrotranvieri - internavigatori (mobilità - TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità cui alle apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali con l'INPS.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2019

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
DI MAIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, Reg. n. 340

19A02211

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2019.

Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 299 del 26 novembre 2018;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;



Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all'ADN;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2018/1846/UE;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35*

1. Le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;

b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", se del caso».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2019

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 393

19A02238

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 febbraio 2019.

Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789, al fine di rafforzare i controlli nei siti di produzione che producono piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L.;

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta telematica del 12 novembre 2018;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 è così di seguito modificato:

a) nell'art. 12, comma 8, il secondo sub-comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono

